



Le novità di [Eurojusitalia](#)

Aggiornamento al 2 marzo 2026



Finanziamento delle Autorità di regolazione e legittimità del prelievo sulle piattaforme VOD (*video on demand*). La direttiva UE 2019/790 (c.d. direttiva *Copyright*) impedisce a uno Stato (come l'Italia) di imporre alle piattaforme *video on demand* (come Netflix) un contributo di finanziamento per le attività dell'autorità garante?
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato del 28.1.2026, causa C-51/26, *Netflix International e Netflix Services Italia*, in https://eurojusitalia.eu/epdf/1772134049_Netflix.pdf



Cause di esclusione per violazioni fiscali negli appalti pubblici. il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia, alla luce dell'art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, l'estensione al contributo unificato, la compatibilità della soglia fissa di 5.000 euro con il principio di proporzionalità e la preclusione della regolarizzazione successiva alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato del 29.1.2026, causa C-76/26, *Markas*, in https://eurojusitalia.eu/epdf/1772133354_Markas.pdf



Direttiva 2014/61/UE e accesso alle infrastrutture fisiche destinate al servizio di trasporto. Con due rinvii pregiudiziali, il Consiglio di Stato chiede alla Corte, in assenza di precedenti specifici (e valutati alcuni “considerando” della direttiva), l’interpretazione degli artt. 2 e 3 della direttiva 2014/61/UE (recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), in combinato disposto con l’art. 57, par. 4, della direttiva 2018/1972/UE (codice europeo delle comunicazioni elettroniche), in ordine alla necessaria qualificazione, o non, dell’attività di trasporto come “servizio pubblico” ai fini dell’obbligo di accesso (nella specie, accesso a stazioni di arrivo di trasporto mediante impianti funiviari).

Ordinanze di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato del 10.2.2026, nelle cause C-80/26, *Marmolada* https://eurojusitalia.eu/epdf/1772130518_N.%2005470_2024%20REG.RIC_.pdf e C-82/26, *Tofana*, https://eurojusitalia.eu/epdf/1771956602_N.%2005460_2024%20REG.RIC_.pdf



Caso Trenitalia-Liguria: l'avvocato generale Spielmann nega il diritto al profitto garantito nei contratti transitori senza rischio. L’avvocato generale Spielmann ha proposto di ritenere legittimo un contratto di servizio ferroviario che non preveda un «ragionevole utile» per l’operatore, qualora si tratti di un affidamento transitorio privo di rischi d’impresa e con costi interamente garantiti. In tali circostanze, la mancanza di profitto non viola il regolamento n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), purché non pregiudichi la qualità del servizio o la stabilità finanziaria dell’azienda. Viene inoltre esclusa la necessità di una contabilità separata per tratte commerciali come il “Cinque Terre Express”, poiché i ricavi possono essere compensati tra servizi redditizi e deficitari nello stesso contratto.

Conclusioni dell’avvocato generale Spielmann del 26.2.2026, causa C-809/24, *Trenitalia*, in https://eurojusitalia.eu/epdf/1772129346_download.pdf